


| | | | |
|---|---|---|---|
|  | <p align="center">Comune di VIANO Cod.ente 35044</p> | <p align="center">Numero 37</p> | <p align="center">Data 11/07/2015</p> |
|---|---|---|---|

Copia

OGGETTO: Piano annuale 2015 e fabbisogno personale 2015/2017. Presa d'atto rideterminazione dotazione organica e rilevazione eccedenze anno 2014. Definizione limite lavoro flessibile anno 2015

Verbale di Deliberazione Giunta Comunale

L'anno 2015 addì 11 del mese di Luglio alle ore 10,30 nella Sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vengono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano :

| Cognome nome | Qualifica | Presente |
|-------------------|--------------|----------|
| GIORGIO BEDESCHI | Sindaco | SI |
| ANGELA BONACINI | Vice Sindaco | SI |
| NELLO BORGHI | Assessore | SI |
| ALBERTO MONTECCHI | Assessore | SI |
| Totale | | 4 |

Assiste il Segretario Comunale Dott. Roberta Vitale , la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, GIORGIO BEDESCHI Sindaco di Viano assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

Piano annuale 2015 e fabbisogno personale 2015/2017. Presa d'atto rideterminazione dotazione organica e rilevazione eccedenze anno 2014. Definizione limite lavoro flessibile anno 2015

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PREMESSO che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482."*;
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che *"Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale."*;
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere."*;
- l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;

RICHIAMATO:

l'art.3, comma 5 bis del D.L.n.90/2014, convertito dalla Legge n.114/2014, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurino, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della Legge n.114/2014 (triennio 2011/2013);

l'art.3 comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014 dispone che "Gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni a tempo

indeterminato per l'anno 2015 entro il tetto del 60% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente e per gli anni 2016 e 2017 entro il tetto dell'80% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente. Per gli enti locali che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%, il tetto di spesa per le nuove assunzioni a decorrere dal 2015 è fissato nel 100% della spesa del personale cessato”;

. A seguito delle novità introdotte dal D.L. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014, il vincolo contenuto nel comma 7 dell'art.76 del rispetto del tetto massimo del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente è venuto meno e conseguentemente è stato eliminato anche il divieto di effettuare assunzione nel caso di superamento di tale limite nell'ultimo anno:

RICHIAMATO, altresì, l'art.1, comma 424 della legge n.190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), che prevede l'obbligo della ricollocazione del personale dichiarato soprannumerario dalle Province presso le Regioni e gli Enti Locali, in caso di sostituzione del loro personale cessato,

EVIDENZIATO che il sopracitato comma 424 dell'art. 1 della Legge di Stabilità per l'anno 2015 stabilisce che per gli Enti Locali la spesa per il personale assunto dalle Province venga esclusa dai vincoli di contenimento della spesa di personale;

EVIDENZIATO, altresì, che l'art.41 del D.L. 66/2014, convertito dalla legge n.89/2014, introduce il divieto di assunzione, a qualsiasi titolo, di personale per quegli enti che hanno registrato tempi medi di pagamento superiori a 90 giorno per il 2014 e 60 giorni per il 2015, rispetto a quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C.n. 8/2015 con la quale è stato disposto, dall'01/05/2015, il trasferimento del personale in carico al Servizio Polizia Municipale del Comune all'Unione Tresinaro Secchia a seguito del trasferimento della funzione di Polizia Municipale dall'01/02/2015 da parte di tutti i Comuni membri;

PRESO atto che, da quanto attestato dai responsabili di servizio dell'ente in data 28 Aprile 2015, non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

RITENUTA inoltre l'insussistenza di eccedenze di personale valutate alla luce della situazione finanziaria dell'Ente, tenuto conto:

- delle disposizioni normative in prosieguo analizzate e delle correlate considerazioni svolte e/o attestate;
- che l'Amministrazione non ha programmato ulteriori processi di esternalizzazione di servizi/funzioni e/o forme differenti (rispetto alle attuali) di gestione ed erogazione dei medesimi ad eccezione del servizio associato di POLIZIA MUNICIPALE a cui è

seguito anche il trasferimento del relativo personale E DEL SERVIZIO SOCIALE; ne consegue quindi che le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento degli standard attuali e che i processi di riorganizzazione ed ottimizzazione già attuati hanno definito percorsi e sistemi improntati alla massima economicità;

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, in materia di spese di personale per gli enti locali;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n° 68;
- il D.L. 101/2013, la L.147/2013, il D.L.90/2014;

DATO atto che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- ha rispettato il patto di stabilità per l'esercizio precedente;
- è stata ridotta progressivamente la spesa di personale in conformità a quanto richiesto dalla vigente normativa, in particolare dall'art.1 c.557 della L.n.296/2006 e anche per l'anno 2014 la programmazione delle spese è effettuata nel rispetto di tale disposizione di legge;
- ha approvato, con deliberazione di G.C.n. 34 del 31/03/2014 il Piano triennale (2014-2016) di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198;

PRESO ATTO CHE il Comune di Viano, dal 2013, è un Ente soggetto alle regole del Patto di Stabilità interno e, come tale, soggiace alla disciplina di cui all'art. 1 commi 557 e 557bis della legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007) il cui testo vigente è il seguente:

- comma 557 - “Ai fini del Concorso delle Autonomie Regionali e Locali al rispetto degli obiettivi di Finanza Pubblica, gli Enti sottoposti al Patto di Stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di Personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di Personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
 - razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza

percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le Amministrazioni Statali”.

- comma 557bis - “Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di Personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente”.
- Secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 557ter della medesima L. 296/2006, la violazione delle norme di cui sopra comporta la sanzione prevista dall'art. 76 comma 4 del Decreto Legge n. 112/2008 conv. in legge n. 133/2008 ovvero:
 - divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione;
 - divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusi delle disposizioni in argomento.

PRESO atto che nell'anno 2014 non si sono avute cessazioni di personale a tempo indeterminato,

DATO pertanto atto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve comprendere anche:

- i fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, con particolare riferimento al tempo determinato e all'assegnazione temporanea prevista di dipendenti di altre amministrazioni;
- la spesa per l'affidamento delle mansioni superiori;
- la spesa per l'applicazione dell'articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999;

CONSIDERATO che, per le assunzioni a tempo determinato, o comunque per rapporti di lavoro flessibile, deve essere tenuto presente che la norma contenuta nell'art.9, comma 28 della L.n.122/2010, secondo cui ci si può avvalere di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co nel limite del 50% della spesa sostenute per le stesse finalità nell'anno 2009, a seguito delle modifiche introdotte dall'art.11, comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014, non è più applicabile agli enti locali che hanno rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al principio sopraccitato, anche se comunque parte della giurisprudenza ritiene comunque insormontabile il vincolo del rispetto della spesa complessiva per personale a tempo determinato sostenuta nel 2009;

PRESO atto ed alla luce di quanto sopra riportato che nell'anno 2009 la spesa per le forme flessibili di lavoro, come risulta dall'attestazione del Responsabile del Servizio finanziario è stata la seguente:

| referimento | tipologia | Spesa 2009 | Totale del periodo |
|-----------------------------|--|-------------|--------------------|
| art. 9, c. 28 1° periodo | assunzioni a tempo determinato | € 34.136,00 | € 45.062,00 |
| | Prestazioni occasionali | € 10.926,00 | |
| | collaborazioni coordinate e continuative | € 0 | |
| art. 9, c. 28 2° periodo | contratti di formazione lavoro, | € _____ | € _____ |
| | altri rapporti formativi | € _____ | |
| | somministrazione di lavoro | € _____ | |
| | lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 | € _____ | |

RILEVATO che relativamente al 2015 la capacità di spesa per lavoro flessibile di cui alle predette tipologie rispetta il suddetto limite poiché si prevedono le seguenti assunzioni:

- **personale di istruzione pubblica: € 2.748,00 per assunzioni e tempo determinato e € 4.670,00 per incarichi di co.co.co e/o prestazione occasionale:**
- **per personale addetto all'assistenza sociale: € 5.440,00 per assunzioni a tempo determinato;**

RITENUTO necessario stabilire quanto segue:

- per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato e i contratti di formazione e lavoro si provvederà nei limiti previsti dall'articolo 36, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165 E S.M.E I. e quindi esclusivamente per esigenze temporanee ed eccezionali, con particolare riferimento a sostituzioni del personale addetto all'assistenza alle persone in carico al Servizio Sociale e ad assunzioni di personale educativo e scolastico e manutentivo, nei limiti di cui al predetto art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- per quanto riguarda l'affidamento di mansioni superiori, in via ordinaria non si intende ricorrere all'istituto previsto dall'articolo 52 del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165 e dalle norme contrattuali, vi si potrà ricorrere in via eccezionale limitatamente al tempo strettamente necessario e sulla base delle risorse disponibili;
- per quanto riguarda le risorse di cui all'articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999, si prevede la possibilità di ricorrervi per integrare i fondi destinati alla contrattazione decentrata integrativa in caso di attivazione di nuovi servizi o per processi di riorganizzazione dei servizi esistenti con fondi di bilancio esclusivamente nel rispetto delle norme contrattuali e di quanto previsto nella circolare ARAN DEL 18 GIUGNO 2015
- RITENUTO pertanto di potere procedere all'approvazione della programmazione;

RICHIAMATO infine l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile*

degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”;

VISTO il D.L.90/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari per quanto concerne le nuove norme in materia di personale della P.A. ed in particolare i nuovi limiti assunzionali;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 , e 147 -bis , comma 1, del Testo unico i seguenti pareri

- parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario per la regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

PER le motivazioni tutte di cui in narrativa;

RITENUTO di approvare il piano triennale del fabbisogno del personale 2014-2016 allegato sotto la lettera “A” e la rideterminazione della dotazione organica allegata al presente atto sotto la lettera “B” quale parte integrante e sostanziale dello stesso

Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il piano triennale del fabbisogno del personale 2015-2017 allegato sotto la lettera “A” al presente atto, formarne parte integrante e sostanziale che prevede l’assenza di assunzioni a tempo indeterminato per il prossimo triennio salvo diverse e nuove situazioni non previste e prevedibili al momento della predisposizione del presente piano;
2. di dare atto che per quanto riguarda il lavoro flessibile sarà garantito il rispetto del vincolo previsto dall’art.11, comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014, ovvero il rispetto della spesa complessiva per personale a tempo determinato sostenuta nel 2009;
3. di approvare la rideterminazione della dotazione organica allegata al presente atto sotto la lettera “B” quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. di ricordare che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere modificata in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare;

5. di demandare al Responsabile del Servizio personale tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti;
6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4' comma del D.Lgs. 267/2000.

Allegato A

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2015-2017

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

| Anno 2015 | | | | |
|-----------|--------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| categoria | numero | profilo | copertura | note |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Anno 2016 | | | | |
| D1 | 1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE | MOBILITA' DALLA PROVINCIA | DALL'01/07/2016 |
| | | | | |
| Anno 2017 | | | | |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| | | | | |

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to GIORGIO BEDESCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Roberta Vitale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 18/07/2015

Viano, li 18/07/2015

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cristina Ghidoni

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data 18/07/2015 ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267/2000.

Viano, li 18/07/2015

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cristina Ghidoni

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Viano, li 18/07/2015

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cristina Ghidoni

ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

La presente deliberazione è pervenuta alla sez. di Controllo in data _____, prot. n. _____.
La Sezione di Controllo ha chiesto la produzione di elementi integrativi, che Le sono stati trasmessi con nota/delibera prot. n. _____ del _____.

Controdeduzioni pervenute alla Sezione Prov. Di Controllo in data: _____ --, prot. n. _____.

La sezione di Controllo ha convocato in audizione i rappresentanti dell'Ente in data _____.

Viano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Roberta Vitale

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

() è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3', del T.U. D.Lgs 267/2000.

() è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 1', del T.U. D.Lgs 267/2000

() è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza n. _____ del _____.

() è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza n. _____ - del _____ -, ai sensi dell'art. 134, comma 3', del T.U. D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

Viano, li

F.to Roberta Vitale